

LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

Vigente al: 6-7-2020

TABELLA A

- Accademia nazionale dei Lincei
- Aereo club d'Italia
- Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
- Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.)
- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
- Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS)
- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
- Agenzia nazionale turismo
- Agenzia per il terzo settore
- Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.)
- Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)
- Agenzia spaziale italiana (ASI)
- Autorita' d'ambito
- Autorita' garante della concorrenza e del mercato
- Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
- Autorita' portuali
- Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
- Aziende di promozione turistica
- Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale
- Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992)
- Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999)
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- Club alpino italiano
- Commissione di vigilanza sui fondi di pensione
- Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali
- Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti
- Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
- Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)
- Consorzi interuniversitari
- Consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino

province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici

- Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalente apporto finanziario degli enti territoriali
- Consorzio canale Milano-Cremona-Po
- Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
- Consorzio per la zona agricola industriale di Verona
- DigitPA
- Ente acquedotti siciliani
- Ente Acque della Sardegna
- Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione
- Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
- Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.)
- Ente zona industriale di Trieste
- Enti parchi nazionali
- Enti parchi regionali
- Enti provinciali per il turismo
- Enti regionali di sviluppo agricolo
- Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
- Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como
- Gestioni governative ferroviarie non trasformate in S.r.l.
- Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007)
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D. Lgs. n. 288/2003)
- Istituti zooprofilattici sperimentali
- Istituto agronomico per l'oltremare
- Istituto centrale di statistica (ISTAT)
- Istituto italiano di studi germanici
- Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente
- Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
- Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi"
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche "Enrico Fermi"
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati

- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano - Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
- Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale

La scuola superiore della magistratura

Istituto storico italiano per il Medio Evo

La societa' regionale per la sanita' So.Re.Sa. S.p.A.

Accademia della Crusca

Autorita' nazionale anticorruzione

Ispettorato nazionale del lavoro

Autorita' di regolazione dei trasporti

Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali

CREA

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)

ISIN

Comitato italiano paralimpico

Ospedali Galliera

Agenzia italiana del farmaco

((Ente geopaleontologico di Pietraroja (BN)))

(41) (42) (54) (56) (57) (60) (61)

 AGGIORNAMENTO (8)

Il D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (in G.U. 6/2/1989, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti con il presente decreto nella tabella A e' fissata al 1° maggio 1989. Gli enti predetti devono provvedere a versare entro il 28 aprile 1989 nelle contabilita' speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito".

 AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.C.M. 18 aprile 1989 (in G.U. 20/04/1989, n. 92) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti nella tabella A con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato nelle premesse e' fissata al 1 ottobre 1989".

 AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.C.M. 29 agosto 1989 (in G.U. 02/09/1989, n. 205) ha disposto:

- (con l'art. 3, comma 1) che "Nella tabella A, annessa alla legge n. 720/84 cosi' come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, l'indicazione "Universita' statali, istituti istruzione universitaria, I.DI.S.U. e I.S.U." e' modificata come segue: "Universita' statali, istituti istruzione

universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale";

- (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti inseriti con l'art. 1 del presente decreto nella tabella A e' fissata al 1 dicembre 1989.

I predetti enti devono provvedere a versare entro il 28 novembre 1989 nelle contabilita' speciali infruttifere esistenti, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio, tutte le disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito".

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 25 novembre 1989 n. 382, convertito con modificazioni dalla L 25 gennaio 1990 n. 8 ha disposto (con l'art. 5) che "a decorrere dal 1° gennaio 1990 le unita' sanitarie locali sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esse si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1990 n. 58, ha disposto (con l'art.4comma 1 lettera c) che "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, e' nominato un commissario liquidatore ed e' stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilita' speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica".

AGGIORNAMENTO (13)

Il D.P.C.M. 2 luglio 1990 (in G.U. 04/07/1990, n. 154) ha disposto (con l'art. 4, commi 1, 2 e 3) che "La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti che con il presente decreto sono assoggettati al predetto sistema e' fissata al 1 ottobre 1990.

Detti enti provvederanno a versare, entro il 28 settembre 1990, nelle contabilita' speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti tutte le disponibilita' liquide detenute presso le aziende di credito.

Gli enti medesimi dovranno provvedere, altresì, allo smobilizzo dei titoli di loro proprieta' entro il 31 gennaio 1991, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilita' speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattasi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie".

AGGIORNAMENTO (15)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1994 n. 143 (con l'art. 9 comma 4) ha disposto che "l'Ente nazionale per le strade e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni. Dopo un periodo di due anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento dell'Ente dalla tabella A alla tabella B con le

modalita' previste dall'art. 2, comma 4, della citata legge n. 720 del 1984."

AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.C.M. 14 settembre 1994 (in G.U. 07/10/1994, n. 235) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti che con il presente decreto sono assoggettati al predetto sistema e' fissata al 1 dicembre 1994".

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 25 novembre 1995 n. 505 (con l'art. 3) ha disposto che "l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.) e' iscritto alla categoria VII della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni e integrazioni."

AGGIORNAMENTO (21)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662 (con l'art. 1, comma 155) ha disposto che "A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica".

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 27 maggio 1999 n. 165 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che i servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente D.Lgs. 165/1999 sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.P.C.M. 28 ottobre 1999 (in G.U. 09/11/1999, n. 263) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 e' fissata al 1 dicembre 1999".

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454 ha disposto (con l'art. 8 comma 3) che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, di seguito denominato Consiglio, ente nazionale di ricerca e sperimentazione e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stesso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

AGGIORNAMENTO (28)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 66 comma 5) che a decorrere dal 10 marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

AGGIORNAMENTO (37)

Il D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2010, n. 50 (in G.U. 3/4/2010, n. 78), ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'

organizzata e' inserita nella Tabella A.

AGGIORNAMENTO (39)

Il Decreto 21 maggio 2010, n. 123 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) "e' sottoposto alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, ed e' inserito nella tabella A allegata alla stessa legge".

AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 113, comma 4) che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' inserita nella Tabella A allegata alla presente legge.

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.P.C.M. 29 novembre 2011 (in G.U. 06/12/2011, n. 284) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 e' fissata al 1° gennaio 2012".

AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 ha disposto (con l'art. 7, comma 33) che le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla presente legge.

AGGIORNAMENTO (54)

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 113, comma 5) che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata e' inserita nella Tabella A allegata alla presente legge.

La L. 17 ottobre 2017, n. 161, nel modificare l'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha conseguentemente disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata non si applicano ai casi nei quali l'amministrazione e' stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

AGGIORNAMENTO (56)

Il D.P.C.M. 28 dicembre 2017 (in G.U. 15/02/2018, n. 38) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Scuola Archeologica Italiana in Atene e' inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.P.C.M. 9 marzo 2018 (in G.U. 30/04/2018, n. 99) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e' spostato dalla tabella B alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.P.C.M. 23 novembre 2018 (in G.U. 03/01/2019, n. 2) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le Societa' della salute, di cui

all'art. 71-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 della Regione Toscana, sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

AGGIORNAMENTO (61)

Il D.P.C.M. 21 dicembre 2018 (in G.U. 05/02/2019, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le destinazioni turistiche di cui alla legge regionale della Regione Emilia Romagna 25 marzo 2016, n. 4, sono inserite nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".

TABELLA B

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
- Agenzia Industrie Difesa
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
- **((...)) ((57))**
- Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
- Ente nazionale risi
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
- Istituto superiore di sanita' (ISS)

AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.C.M. 29 agosto 1989 (in G.U. 02/09/1989, n. 205) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Sono collocati nella tabella B, annessa alla legge n. 720/84 cosi' come modificata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989, il CONI e le federazioni sportive nazionali".

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 ha disposto (con l'art. 2 comma 4 e art.5) che l'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) "e' iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, ed l'INPDAP e' iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (19)

Il D.M. 12 giugno 1995 n. 329 ha disposto (con l'art. 1) che l'Istituto posteografici "e' iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni".

AGGIORNAMENTO (25)

Il D.Lgs. 27 maggio 1999 n. 165 ha disposto (con l'art. 8 comma 3) che l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia "e' inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.P.C.M. 26 settembre 2005 (in G.U. 01/12/2005, n. 280) ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e' inserito dal 1° novembre 2005, nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720".

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (in G.U. 5/12/2005, n. 283) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto nazionale per il commercio estero sono spostati dalla tabella A alla tabella B".

AGGIORNAMENTO (57)

Il D.P.C.M. 9 marzo 2018 (in G.U. 30/04/2018, n. 99) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e' spostato dalla tabella B alla tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".